

OGGETTO:	RESISTENZA E COSTITUZIONE IN GIUDIZIO AVANTI LA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI SECONDO GRADO DI TRENTO AVVERSO L'APPELLO PRESENTATO DA ENEL PRODUZIONE S.P.A. (C.F. 05617841001) IN MATERIA DI ICI 2005, 2007 E 2008 E AFFIDAMENTO AL PROF. LUIGI LOVECCHIO DELL'ASSISTENZA TECNICA E DELLA RAPPRESENTANZA IN PUBBLICA UDIENZA DELLA CAUSA IN QUESTIONE.
-----------------	--

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con provvedimento n. 20050000056 di data 23.12.2011 è stato emesso a carico della Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001), un avviso di accertamento relativamente all'I.C.I. - periodo d'imposta 2005 - di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm..
- in data 07.03.2012 è stato notificato al Comune dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001) il ricorso ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. dalla avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso il predetto provvedimento di accertamento.
- con delibera della Giunta comunale n. 23 del 23.04.2012 il Comune si costituiva in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento.
- con provvedimento n. 20070000055 di data 20.11.2012 è stato emesso a carico della Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001), un avviso di accertamento relativamente all'I.C.I. - periodo d'imposta 2007 - di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm..
- in data gg 28.01.2013 è stato notificato al Comune dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001) il ricorso ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. dalla avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso il predetto provvedimento di accertamento.
- con delibera della Giunta comunale n. 21 del 04.03.2013 il Comune si costituiva in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento.
- con provvedimento n. 20080000059 di data 07.12.2012 è stato emesso a carico della Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001), un avviso di accertamento relativamente all'I.C.I. - periodo d'imposta 2008 - di cui agli artt. 1 e seguenti del D.Lgs. n. 504/1992 e ss.mm..
- in data 28.01.2013 è stato notificato al Comune dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001) il ricorso ai sensi degli artt. 18, 20 e 21 del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. dalla avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento avverso il predetto provvedimento di accertamento.
- con delibera della Giunta comunale n. 22 del 04.03.2013 il Comune si costituiva in giudizio avanti la Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento.
- in data 18.11.2013, presso la sede della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento, è stata trattata in pubblica udienza la discussione delle suddette controversie riferite agli anni 2005, 2007 e 2008.
- con sentenza nr. 02/02/14, pronunciata il 18.11.2013 e depositata in segreteria della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il 07.01.2014, sono stati respinti i suddetti ricorsi presentati dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001).

Presa ora visione dell'appello presentato ai sensi del D.Lgs. n. 546/1992 e ss.mm. dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001) avanti la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento avverso la predetta sentenza n. 02/02/14, appello notificato dalla parte ricorrente in data 09.07.2014.

Viste le disposizioni di cui all'art. 23 del D.Lgs. n. 546/1992 che consentono al comune di costituirsi in giudizio e controdedurre le affermazioni della parte ricorrente a mezzo di deposito presso la Segreteria della Commissione Tributaria adita della documentazione per resistere in giudizio.

Valutate attentamente le motivazioni addotte dal ricorrente e ritenute le stesse non fondate rispetto ai presupposti ed ai contenuti dell'atto impugnato.

Ritenuto opportuno resistere all'appello sopra illustrato, dando mandato in tal senso al Sindaco quale rappresentante legale del Comune e quindi titolare del potere di rappresentare in giudizio il Comune.

Considerata la positiva risoluzione della vertenza presso la commissione Tributaria di Primo Grado di Trento che ha respinto il ricorso presentato dalla Società ENEL PRODUZIONE S.P.A. (c.f. 05617841001) e ha condannato la stessa alla rifusione delle spese di lite e degli onorari di difesa.

Visto che, sulla base di quanto previsto dall'atto programmatico di indirizzo attuativo del bilancio per l'anno 2014, adottato con deliberazione della Giunta comunale n. 32 del 26.06.2014, la materia oggetto del presente atto è riservata alla competenza della Giunta comunale.

Ritenuto inoltre di avvalersi dell'assistenza tecnica di un soggetto esterno all'Amministrazione comunale considerata la delicatezza, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto.

Ritenuto altresì che tale assistenza tecnica debba riguardare anche la rappresentanza e la difesa del comune per la trattazione in pubblica udienza della causa in oggetto.

Ritenuto inoltre che l'assistenza tecnica, come sopra descritta, debba essere affidata al prof. Luigi Lovecchio e che tale collaborazione debba essere inquadrata nell'ambito del contratto stipulato con n. 2/A.P. di repertorio, in data 16.09.2014, con Trentino Riscossioni S.p.A. avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.

Dato atto infine che allo stato attuale la resistenza in giudizio di cui al presente provvedimento non comporta oneri finanziari per il Comune salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. con n. 2/A.P. di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche.

Rilevata inoltre l'opportunità di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 79 comma 4 della D.P.Reg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, al fine di procedere immediatamente al deposito degli atti di costituzione e controdeduzione.

Visto il T.U.LL.RR.O.C. approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, nr. 3/L.

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio finanziario e tributi in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa e in ordine alla regolarità contabile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.

Con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese.

DELIBERA

1. **di costituire** in giudizio in qualità di resistente il comune di Condino, per i motivi meglio espressi in premessa, avanti la Commissione Tributaria di Secondo Grado di Trento, relativamente all'appello, presentato dalla Società ENEL PRODUZIONE S.p.A. (c.f. 05617841001) avverso la sentenza n. 02/02/14 pronunciata il 18.11.2013 e depositata in segreteria della Commissione Tributaria di Primo Grado di Trento il 07.01.2014 resa nel procedimento su ricorso avverso gli atti di accertamento I.C.I. n. 20050000056 di data 23.12.2011, n. 20070000055 di data 20.11.2012 e n. 20080000059 di data 07.12.2012;
2. **di conferire mandato**, al Sindaco per la rappresentanza in giudizio del comune nella causa di cui al precedente punto 1., compreso il potere di sottoscrivere tutti gli atti processuali e di sottoscrivere la procura al prof. Luigi Lovecchio per i motivi di cui ai successivi punti, ed esclusa unicamente la potestà di decidere in merito all'abbandono della causa o dell'adesione ad eventuale proposta di conciliazione giudiziale;
3. **di stabilire che** il comune, vista la complessità del ricorso, l'importanza e la specificità del contenzioso in oggetto si avvarrà, nella causa di cui al precedente punto 1., dell'assistenza tecnica esterna del prof. Luigi Lovecchio, da inquadrarsi nell'ambito della collaborazione con la Società Trentino Riscossioni S.p.A. di cui al contratto stipulato con n. 2/A.P. di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche, specificando che tale collaborazione comprenderà anche la trattazione in pubblica udienza della causa in nome e per conto del Comune;
4. **di dare atto che** dal presente provvedimento non deriva alcun onere finanziario all'amministrazione comunale salvo quanto previsto dal citato contratto di servizio stipulato con Trentino Riscossioni S.p.A. con n. 2/A.P. di repertorio, in data 16.09.2014 avente ad oggetto l'attività di accertamento ICI degli immobili costituenti centrali elettriche;
5. **di dichiarare** la presente deliberazione, con voti unanimi favorevoli espressi in forma palese, immediatamente eseguibile ex art. 79, comma 4, D.P.Reg. 1 febbraio 2005 nr. 3/L.
6. **di comunicare**, la presente contestualmente all'affissione all'albo pretorio, ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 79 del T.U.LL.RR.O.C., approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L.
7. **di dare evidenza** che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.